

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4842 R	16 settembre 1999	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 26 gennaio 1999 concernente la modifica della Legge di applicazione e di complemento della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) del 17 ottobre 1977

A. PREMESSA

Le modifiche legislative proposte con il messaggio del Consiglio di Stato si limitano a grandi linee all'adeguamento della Legge cantonale di applicazione e di complemento alla nuova Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM) entrata in vigore il 1. gennaio 1998.

Il tutto nell'ambito del riorientamento degli strumenti della politica regionale resosi necessario sulla scorta dell'esito di studi messi in atto a livello federale per una valutazione del coordinamento delle politiche della Confederazione con incidenze regionali che tenga conto, sia dell'evoluzione dell'ordine economico internazionale, sia delle innovazioni e delle riforme in atto all'interno del paese.

E' facile immaginare che certe evoluzioni e l'effetto di certi fenomeni di globalizzazione dei mercati hanno la tendenza ad accentuare ulteriormente lo squilibrio fra le regioni ricche delle zone urbane e le regioni periferiche, di per sè più deboli dal profilo economico e finanziario.

Contemporaneamente alle modifiche della LIM federale si è voluto migliorare, per un verso, il coordinamento, non solo degli aiuti regionali, ma anche della politica della pianificazione del territorio, nonché, per un altro verso, la facilitazione ed il promovimento di misure di sostegno dei cambiamenti strutturali in ambiente rurale (attuato con l'adozione del Decreto federale Regio PLUS del 21 marzo 1997).

Come indicato nel messaggio del Consiglio Federale relativo al riordinamento della politica regionale del 28 febbraio 1996 della riorganizzazione in atto fanno parte anche il decreto federale sulla collaborazione transfrontaliera dei Cantoni e delle regioni INTERREG II approvati dalle camere federali già nel 1995.

Questi a grandi linee sono gli obiettivi della nuova politica regionale così come esposta dall'Autorità federale:

“La politica regionale futura intende promuovere la capacità concorrenziale e uno sviluppo durevole nelle regioni del nostro Paese nonché contribuire al mantenimento qualitativo degli spazi abitativi decentrati. Questo richiede una politica attiva e previdente, che sostenga gli sforzi economici e l'ampliamento delle infrastrutture nelle regioni. E' necessaria inoltre una visione globale, che tenga conto delle interdipendenze

tra zone di concentrazione urbana e zone marginali. Oltre alle regioni di piccole dimensioni, la futura politica regionale prenderà in considerazione anche le grandi regioni intercantionali. Queste unità sono infatti ideali basi per il coordinamento a livello di politica di pianificazione del territorio, per la cooperazione transfrontaliera e per un'adeguata decentralizzazione dei compiti della Confederazione.

Tenendo conto di detti aspetti, il coordinamento tra le diverse politiche della Confederazione occuperà un posto importante nella futura politica di organizzazione del territorio. Con una politica coerente la Confederazione può fornire a tutte le regioni un contributo essenziale per la messa a punto di condizioni quadro adeguate per lo sviluppo. Gli strumenti diretti di promovimento completano questo coordinamento nel caso dei compiti di politica regionale d'importanza nazionale per i quali gli impulsi supplementari e sussidiari della Confederazione sono ritenuti indispensabili: lo sviluppo delle regioni di montagna, l'accelerazione dell'evoluzione strutturale nelle zone rurali nonché la cooperazione interregionale e transfrontaliera.

Gli strumenti diretti di promovimento saranno pertanto orientati verso nuovi criteri. Rispetto alla legislazione in vigore, orientata su pur meccanismi di compensazione, occorrerà privilegiare un sistema basato su obiettivi di incentivazione e di efficienza.

I punti principali della revisione LIM sono i seguenti:

- *graduale abbandono dell'orientamento alla distribuzione e maggiore promovimento del potenziale di sviluppo delle regioni;*
- *rafforzamento della funzione di stimolo dell'aiuto agli investimenti per mezzo della definizione di priorità materiali e spaziali nonché della concessione di mutui forfettari;*
- *semplificazione e ampia assegnazione dell'esecuzione ai Cantoni e alle regioni;*
- *attribuzione di limiti di credito pluriennali ai Cantoni;*
- *sostegno di progetti singoli e di programmi d'infrastruttura;*
- *rafforzamento delle regioni e promovimento della cooperazione interregionale."*

Sulla scorta di tali nuovi orientamenti Confederazione e Cantone devono pertanto poter continuare la propria politica di promovimento e di sostegno agli investimenti per migliorare lo sviluppo economico e la capacità concorrenziale nelle regioni montane, per valorizzare le potenzialità regionali e dunque diminuire le disparità economiche e sociali.

B. L'ADEGUAMENTO DELLA LIM CANTONALE ALLA NUOVA LIM FEDERALE

1. Delimitazione territoriale e relative modifiche future

Gli strumenti tradizionali di aiuto agli investimenti continuano a fondarsi anzitutto sulla delimitazione ed il riconoscimento di un organismo regionale.

Il nuovo art. 2 LIM ha assunto la seguente nuova formulazione:

"Per regione montana ai sensi della presente legge si intende il territorio che comprende le regioni elencate nell'allegato.

Il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone, autorizzare lievi modifiche del campo d'applicazione territoriale".

Nell'elenco allegato alla Legge federale figurano le 4 regioni ticinesi con l'indicazione dei Comuni che le compongono:

"Locarnese e Vallemaggia

Comuni: Ascona, Auessio, Aurigeno, Avegno, Berzona, Bignasco, Borgnone, Bosco/Gurin, Brione sopra Minusio, Brione (Verzasca), Brissago, Broglio, Brontallo, Campo (Vallemaggia), Cavergno, Caviano, Cavigliano, Cerentino, Cevio, Coglio,

Corippo, Cugnasco, Frasco, Fusio, Gerra (Gambarogno), Gerra (Verzasca), Giumaglio, Gordevio, Gordola, Gresso, Indemini, Intragna, Lavertezzo, Linescio, Locarno, Loco, Lodano, Losone, Magadino, Maggia, Menzonio, Mergoscia, Minusio, Moghegno, Mosogno, Muralto, Onsernone, Orselina, Palagnedra, Peccia, Piazzogna, Prato-Sornico, Ronco sopra Ascona, S. Abbondio, S. Nazzaro, Someo, Sonogno, Tegna, Tenero-Contra, Vergeletto, Verscio, Vira (Gambarogno), Vogorno.

Tre Valli

Comuni: Airolo, Anzonico, Aquila, Bedretto, Biasca, Bodio, Calonico, Calpiogna, Campello, Campo (Blenio), Castro, Cavagnago, Chiggiogna, Chironico, Claro, Corzoneso, Cresciano, Dalpe, Dongio, Faido, Ghirone, Giornico, Gnosca, Iragna, Largario, Leontica, Lodrino, Lottigna, Ludiano, Mairengo, Malvaglia, Marolta, Moleno, Olivone, Osco, Osogna, Personico, Pollegio, Ponto Valentino, Prato (Leventina), Preonzo, Prugiasco, Quinto, Rossura, Semione, Sobrio, Torre.

Malcantone

Comuni: Agno, Aranno, Arosio, Astano, Bedigliora, Bioggio, Bosco Luganese, Breno, Cademario, Caslano, Cimo, Croglio, Curio, Fescoggia, Iseo, Magliaso, Migliegla, Monteggio, Mugena, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Sessa, Vernate, Vezio.

Valli di Lugano

Comuni: Bedano, Bidogno, Bironico, Bogno, Cagiallo, Camignolo, Certara, Cimadera, Corticiasca, Gravesano, Isonne, Lopagno, Lugaggia, Medeglia, Mezzovico-Vira, Origgio, Ponte Capriasca, Rivera, Roveredo (TI), Sala Capriasca, Sigirino, Sonvico, Tesserete, Torricella-Taverne, Vaglio, Valcolla, Villa Luganese.”

Poiché competerà al Consiglio di Stato indicare alla Confederazione eventuali modifiche all'assetto territoriale delle regioni riconosciute ai sensi della LIM si propone la riformulazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. a) della Legge cantonale di applicazione che assume il seguente nuovo tenore:

“Il Consiglio di Stato:

a) delimita la regione, ne designa i poli di crescita e propone alla Confederazione eventuali modifiche del campo di applicazione territoriale della LIM.”

2. Aiuti federali ai segretariati regionali

Con il progetto di promovimento e la suddivisione del lavoro disciplinato dalla nuova LIM il campo di attività degli enti regionali si amplierà ulteriormente.

Ai segretariati competerà il grosso lavoro di elaborazione e aggiornamento dei programmi di realizzazioni pluriennali e l'introduzione di misure volte a sorvegliare la realizzazione dei progetti con puntuali verifiche anzitutto per il rispetto dei piani di finanziamento.

Con il decentramento dell'esecuzione le competenze degli enti regionali risultano d'altronde ampliate.

La LIM federale ha pertanto introdotto il nuovo art. 18 concernente gli aiuti finanziari:

“La Confederazione può accordare contributi fino ad un massimo del 50 per cento delle spese per il finanziamento di:

- a) prestazioni fornite dall'ente regionale per lo sviluppo e dal suo segretariato nell'ambito dell'elaborazione o della revisione del programma di sviluppo e del programma pluriennale di realizzazione, secondo l'articolo 17;*
- b) mandati che l'ente regionale per lo sviluppo e il suo segretariato affidano ad esperti nell'ambito dell'elaborazione e della revisione del programma di sviluppo;*

- c) *spese inerenti a lavori nell'ambito della realizzazione del programma di sviluppo e del programma pluriennale di realizzazione, secondo l'articolo 17, sopportate dall'ente regionale per lo sviluppo e dal suo segretariato;*
 - d) *programmi annuali di formazione e di perfezionamento;*
 - e) *forme particolari di collaborazione interregionale.*
- I contributi sono accordati sotto forma di importi forfettari."*

Contributi che sono in parte a carico del Cantone e in parte a carico della Confederazione (art. 19 LIM).

Sarà il Cantone a decidere la ripartizione alle regioni degli importi ricevuti a tale titolo dalla Confederazione.

Nella Legge cantonale di applicazione è pertanto stata introdotta una nuova apposita lettera h) dell'art. 3 del seguente tenore:

"Il Consiglio di Stato:

h) decide l'assegnazione degli aiuti federali ai segretariati regionali."

3. Programma di sviluppo e programma di realizzazione pluriennale

Nell'ambito della revisione della LIM federale si è nuovamente sottolineato l'importanza del programma di sviluppo quale strumento adeguato per mettere in pratica una politica di promovimento messa a punto in comune.

Il piano di sviluppo deve contenere gli obiettivi di sviluppo cui si mira, deve vagliare i potenziali di sviluppo da promuovere e indicare le misure e le azioni necessarie dal profilo dell'organizzazione e della costruzione affinché gli obiettivi possano essere realizzati.

Gli enti regionali per lo sviluppo sono ulteriormente tenuti a sorvegliare la loro realizzazione per mezzo di provvedimenti adeguati (art. 16 LIM).

La Legge federale mette poi in evidenza la necessità di armonizzare reciprocamente il programma di sviluppo con il piano direttore cantonale e in seconda analisi anche con i piani regolatori comunali.

Il piano direttore contiene le normative vincolanti per le autorità, i piani di utilizzazione o i piani regolatori le normative vincolanti per i proprietari fondiari.

Di conseguenza gli strumenti di pianificazione del territorio sono ideali per la realizzazione nello spazio di idee e di progetti di politica di promovimento regionale.

Come messo in evidenza nel messaggio del Consiglio federale relativo al riorientamento della politica regionale del 28 febbraio 1996 nell'ambito della regione della LIM l'importanza dei programmi di sviluppo deve essere rivalutata:

"Devono essere integrati maggiormente nei processi di decisione (assegnazione dei mezzi di aiuto allo sviluppo, scelta dei progetti da promuovere) ed essere presi come base per l'azione a livello regionale. A tale scopo gli enti regionali per lo sviluppo devono mettere a punto un programma di realizzazione pluriennale sulla scorta del programma regionale di sviluppo, dei piani e dei fogli d'azione nonché dei programmi d'investimento (cpv. 1). Detto programma di realizzazione pluriennale dev'essere aggiornato una volta all'anno e contenere gli elementi seguenti:

1. *Una panoramica sui settori che devono essere promossi prioritariamente.*

Queste priorità potrebbero essere le seguenti:

- *miglioramento dell'offerta infrastrutturale per il turismo estivo in quelle parti di regioni che dipendono interamente dal turismo invernale;*

- *miglioramento della qualità d'insediamento per le aziende industriali e artigianali nel centro regionale ed in altri centri adeguati.*
- 2. *Sulla scorta dei piani e dei fogli d'azione contenuti nel programma di sviluppo, un elenco delle attività che la regione o il suo segretariato intendono svolgere prioritariamente.*
- 3. *Una panoramica dei Comuni o delle parti di regioni che per la conservazione, il rinnovamento e l'ampliamento del loro approvvigionamento infrastrutturale di base dipendono ancora dall'aiuto agli investimenti. La necessità di questo aiuto dev'essere motivata con chiarezza sulla base di criteri finanziari e fiscali (gettito fiscale, onere fiscale, grado d'indebitamento ecc.) e tenendo conto delle prestazioni della perequazione finanziaria. L'aiuto agli investimenti non deve determinare, né direttamente né indirettamente, un alleggerimento dei Cantoni per quanto concerne le loro prestazioni relative alla perequazione finanziaria”.*

Poiché il compito di approvare il programma pluriennale viene attribuito al Cantone nella Legge di applicazione cantonale si è previsto di fissare tale competenza alla lett. c) dell'art. 3 che assume il seguente tenore:

“Il Consiglio di Stato:

c) approva il programma di realizzazione pluriennale.”

C. AIUTO AGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

Come riportato nel messaggio del Consiglio Federale, la tendenza è quella di dare meno importanza all'aiuto alle infrastrutture di base per concentrare gli sforzi su quelle che vengono definite le “infrastrutture di sviluppo”.

Va ora considerata maggiormente l'importanza di progetti infrastrutturali di qualità e di notevole rilevanza regionale dal punto di vista economico e della politica di sviluppo con effetti dunque possibilmente moltiplicatori.

Vale la pena di mettere in evidenza, anche perché si fa un cenno solo generico nel messaggio del Consiglio di Stato, quali sono in quest'ambito le caratteristiche della nuova Legge sull'aiuto agli investimenti così come esposte nel messaggio del Consiglio federale:

“Dai risultati della valutazione critica della legge sull'aiuto agli investimenti sono emersi i seguenti orientamenti di principio in vista di una sua revisione:

1. *La legge sull'aiuto agli investimenti, oggi orientata prevalentemente sulla ripartizione, deve indirizzarsi maggiormente verso obiettivi di efficienza e quindi di allocazione delle risorse. In primo piano non dovrebbero più risultare obiettivi di perequazione, bensì obiettivi che aspirino - nel senso di una politica di sviluppo attiva e orientata sul futuro - ad un miglioramento delle condizioni regionali di sviluppo e che contribuiscano ad aiutare le regioni ad affermarsi in un contesto di concorrenza nazionale ed internazionale più accentuata.
L'obiettivo distributivo dev'essere realizzato sempre più attraverso gli strumenti di perequazione finanziaria della Confederazione e dei Cantoni, nonché attraverso una compensazione regionale funzionale degli oneri e dei benefici. Questa esigenza coincide anche con i risultati della perizia sugli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione ai Cantoni, svolta su mandato dell'Amministrazione federale delle finanze e della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Ne emerge che una delle principali lacune dell'attuale sistema di trasferimento è la compenetrazione di obiettivi di efficienza e redistributivi. Si chiede perciò di rendere indipendenti aiuti*

finanziari e indennità dall'indice di capacità finanziaria e di potenziare l'aliquota dei Cantoni sulle entrate della Confederazione, aliquota dipendente dalla capacità finanziaria. Gli aiuti finanziari e le indennità - che comprendono anche le prestazioni previste nella legge sull'aiuto agli investimenti - devono essere incentrati sulla loro funzione di orientamento. D'altronde, la compensazione della capacità finanziaria dovrebbe essere assicurata tramite il rafforzamento della perequazione finanziaria non vincolata.

- 2. I meccanismi di incentivazione previsti dalla legge sull'aiuto agli investimenti vanno rafforzati e sviluppati in modo da incitare le regioni a realizzare prioritariamente le infrastrutture necessarie al miglioramento della loro concorrenzialità e allo sfruttamento delle loro potenzialità. I mezzi limitati a disposizione dell'aiuto agli investimenti dovranno essere impiegati, settorialmente e geograficamente, in modo concentrato e pertanto efficiente. Accanto ai progetti singoli devono essere sostenuti maggiormente anche i programmi d'infrastruttura. Gli aiuti non sono previsti per facilitare il finanziamento di progetti già in fase di realizzazione. Essi devono piuttosto contribuire alla pianificazione ed alla realizzazione di nuove infrastrutture di sviluppo.*
- 3. I compiti esecutivi devono essere trasferiti ai Cantoni ed alle Regioni, senza che la Confederazione si sottragga però alle sue responsabilità finanziarie. Nel contempo bisognerà rendere l'applicazione più semplice e incisiva e migliorare il controllo di efficienza a livello regionale e cantonale.*
- 4. In quanto piccole entità operative e partner importanti della politica regionale per i Cantoni e per la Confederazione, alle regioni ed ai loro organi deve essere garantita la copertura finanziaria e uno statuto giuridico sicuro. Nel contempo dev'essere rivalutata l'importanza dei programmi di sviluppo come strumento di esecuzione e di coordinamento della politica regionale e come base di valutazione e accoglimento delle domande di aiuto agli investimenti.*
- 5. La promozione della collaborazione interregionale va proseguita."*

Gli intendimenti hanno trovato spazio nel nuovo art. 6 della LIM federale che indica i criteri della concessione degli aiuti per progetti e programmi:

"L'aiuto agli investimenti può essere concesso per singoli progetti o per programmi di natura infrastrutturale che:

- a) promuovono la regione quale luogo di attività economica e migliorano le condizioni concorrenziali delle imprese industriali, artigianali, di servizi e turistiche;*
- b) rivalutano qualitativamente la regione come luogo di abitazione e di vita garantendo e preservando l'identità e la pluralità politiche e socioculturali;*
- c) permettono lo sfruttamento delle potenzialità specifiche della regione o dei suoi vantaggi comparativi;*
- d) servono al mantenimento, al rinnovamento e al potenziamento delle infrastrutture di base e sono realizzati in Comuni o parti di regioni conformemente all'art. 17 cpv. 2 lett. c)."*

Se comunque, da un lato, si può senz'altro condividere questo nuovo orientamento a favore di investimenti di grossa importanza regionale in grado di aumentare le ricadute benefiche per l'intera comunità, dall'altro lato, non bisogna dimenticare che comunque determinate regioni hanno ritardi notevoli nell'adattamento delle loro infrastrutture di base alle esigenze dei tempi.

Nell'attuale situazione finanziaria precaria di questi comuni appare scontato che determinati recuperi nella realizzazione di certe infrastrutture di base potrà essere colmata

unicamente facendo ulteriormente capo agli aiuti LIM, rispettivamente potendo in questo caso semmai contare su altri aiuti pubblici al finanziamento.

E' infatti difficile prevedere oggi che comuni di montagna possano ad esempio procedere alla costruzione di impianti di approvvigionamento pubblico di acqua o di strutture di evacuazione e di depurazione delle acque luride senza il sostegno, come lo è stato in passato, di sussidi e prestiti LIM o comunque di altri aiuti da parte di enti pubblici superiori.

Le nuove modalità previste per la fissazione e l'assegnazione all'aiuto federale agli investimenti comportano la necessità di modificare l'art. 3 lett. d) della Legge cantonale di applicazione che assume il seguente tenore:

“Il Consiglio di Stato:

d) su proposta delle Regioni, decide l'assegnazione dei prestiti federali ai richiedenti.”

Sarà importante garantire di fatto il necessario spazio di autonomia alle regioni nel poter proporre all'autorità cantonale i progetti meritevoli di sostegno.

D. DELEGA ALLE REGIONI DELLA GESTIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO DI DIMENSIONI LIMITATE

L'unica modifica alla Legge di applicazione non imposta dalle modifiche della Legge federale si riferisce alla possibilità di delegare alle Regioni la gestione di alcuni progetti di sviluppo di piccole dimensioni.

Con la modifica della LIM cantonale approvata da questo Gran Consiglio l'8 novembre 1993, si è stabilito di finanziare l'aiuto agli investimenti nelle Regioni di montagna, che fino ad allora avveniva sulla base di un fondo costituito nel 1977, mediante un credito quadro quadriennale da stanziare dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum legislativo.

Alla stessa data venne stanziato il primo credito quadro di 50 milioni di franchi di durata solo triennale (1993-1995) in modo da sincronizzarsi con la scadenza della legislatura cantonale.

Con messaggio 4 settembre 1996 il Consiglio di Stato ha poi chiesto lo stanziamento di un credito quadro di 49 milioni per la concessione degli aiuti in base alla LIM cantonale per il quadriennio 1996-1999.

La modifica introdotta al nuovo art. 6 che fissa il principio secondo cui è possibile attribuire direttamente alla regione i mezzi (fondo di promovimento regionale) necessari per gestire in modo autonomo l'aiuto a progetti di dimensioni limitate.

Come chiaramente indicato nel messaggio del Consiglio di Stato è giusto mettere in evidenza che questi mezzi non possono comunque essere utilizzati dalle regioni per sostenere i normali progetti infrastrutturali che possono beneficiare anche dell'aiuto LIM federale, ma unicamente per i progetti nel campo delle attività produttive e di servizio (ad esempio aiuto ad infrastrutture di artigiani o alberghi).

Le regioni avranno dunque la possibilità di gestire autonomamente tali “fondi di promovimento regionale” (ca. fr. 630'000.-- all'anno, tenuto conto che si finanzieranno investimenti non superiori a fr. 100'000.--).

Nella nuova Legge cantonale di applicazione viene pertanto introdotto il nuovo art. 6 lett. i) del seguente tenore:

“Lo Stato interviene:

i) ad assegnare alle regioni i mezzi necessari per il sussidiamento dei progetti ai sensi della lett. a) di dimensioni limitate.

Si tratta di un'innovazione importante che aumenta le competenze delle regioni e sicuramente va nella direzione degli obiettivi, riconosciuti da tutti, di semplificazione e di sburocratizzazione delle procedure.

Al nuovo art. 5 cpv. 1 della Legge di applicazione si deve pertanto precisare che gli aiuti previsti dalla nuova lettera i) dell'art. 6 sono finanziati mediante il credito quadro quadriennale.

E. ALTRE MODIFICHE MARGINALI

Degno di nota è unicamente l'adeguamento dell'art. 8 cpv. 3 che, a dipendenza dell'introduzione del programma di realizzazione pluriennale, precisa che l'aiuto cantonale di carattere sussidiario è dato solo se l'opera è in concordanza, non solo con il programma di sviluppo regionale, ma anche con il programma di realizzazione pluriennale.

Pura meritevole di menzione è infine anche la modifica dell'art. 20 che introduce il principio, proprio perché la Legge federale non definisce più i criteri per il riconoscimento della regione, che “l'aiuto cantonale nelle forme e nei limiti previsti dal capo II può essere accordato anche per opere in zone montane per le quali non è possibile costituire una regione giusta alla LIM, purché la zona sia bisognosa di aiuto ed idonea a svilupparsi, sia approntato un programma di sviluppo e i Comuni si associno”.

F. CONCLUSIONI

Le modifiche della Legge cantonale di applicazione non sono di per sè molto importanti dal profilo sostanziale.

Molto più essenziale appare invece mettere in evidenza l'importanza della politica a sostegno delle regioni montane.

Al di là dei luoghi comuni e delle critiche qualche volta ingenerose nei confronti della politica di sostegno agli investimenti nelle regioni più deboli, bisogna riconoscere che si sono ottenuti negli anni passati effetti positivi che hanno contribuito allo sviluppo economico e demografico, nonché al rafforzamento dell'identità socio-culturale e dell'autonomia politica delle regioni.

Gli squilibri esistenti fra regioni urbane economicamente forti e regioni rurali in difficoltà sono comunque ancora molto pronunciati.

E' sufficiente verificare le differenze, da un lato, dei gettiti fiscali per abitante (tabella A), nonché, dall'altro lato, del livello dell'evoluzione dei redditi nazionali pro capite dal 1980 al 1993 (tabella B).

Tabella A

Gettito fiscale per abitante (gettito pro capite) in franchi dell'imposta federale diretta 1989/90

Unità di spazio	Persone fisiche	Persone giuridiche	Totale
Svizzera	654	336	991
Regioni urbane	782	461	1244
Regioni semi-rurali	479	137	616
Regioni rurali	387	130	517

Tabella B

Livello ed evoluzione del reddito nazionale pro capite dal 1980 al 1993

Unità di spazio	1980	1985	1990	1993
Svizzera	100,0	100,0	100,0	100,0
Regioni urbane	117,9	118,3	119,0	118,3
Regioni semi-rurali	89,3	89,5	89,2	89,8
Regioni rurali	87,2	84,5	84,8	84,9

Nemmeno bisogna dimenticare che altri Cantoni hanno certamente dimostrato una maggiore capacità di iniziativa ed un maggior coraggio imprenditoriale facendo capo in maniera superiore agli aiuti federali che non il Canton Ticino.

Significative sono le due tabelle allegate che dimostrano come anzitutto il Canton Grigioni ed il Canton Vallese abbiano saputo utilizzare meglio l'importante strumento messi a disposizione dalla Legge federale e dalla Legge di applicazione cantonale.

Ripartizione dell'aiuto agli investimenti per regione (stato a metà dicembre 1995)



Sulla base della considerazioni espone, si chiede al Gran Consiglio di voler accettare il disegno di legge annesso al messaggio no. 4842.

Per la Commissione gestione e finanze:

Gabriele Gendotti, relatore
Beltraminelli - Bignasca - Bonoli -
Brenni - Ferrari Mario - Lepori Colombo -
Lombardi - Lotti - Merlini - Pezzati -
Sadis - Verda